

**Maria Romana Allegri**

Ricercatrice di diritto pubblico  
Sapienza Università di Roma

## LA RIFORMA DELL'UNIVERSITA': VERSO L'APPROVAZIONE DEI NUOVI STATUTI

### 1. Le prescrizioni normative

La legge 30 dicembre 2010, n. 240, in vigore dal 29 gennaio 2011, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, disciplina all'art. 2 gli organi e l'articolazione interna delle università<sup>1</sup>.

In particolare, le università statali sono tenute, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (cioè entro il 29 luglio 2011) a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, adeguandoli ai principi e criteri direttivi indicati in modo piuttosto dettagliato dallo stesso art. 2, comma 1<sup>2</sup>. Entro la medesima scadenza, le università statali modificheranno i propri statuti anche in tema di articolazione interna, osservando i vincoli e i criteri direttivi indicati sempre nell'art.2, comma 2. La distinzione terminologica fra principi (comma 1) e vincoli (comma 2) lascerebbe intendere che, per quanto riguarda l'articolazione interna delle università, le prescrizioni della legge n. 240/2010 debbano essere considerate particolarmente stringenti, con buona pace del principio dell'autonomia organizzativa delle università sancito dall'ultimo comma dell'art. 33 Cost.

La procedura per l'adozione delle modifiche statutarie rimane quella già indicata all'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 che per la prima volta ha conferito alle università l'autonomia statutaria, cui la legge 240/2010 espressamente rinvia. Detta procedura, infatti, sufficientemente rispettosa del principio di autonomia universitaria, sebbene consenta al ministro di chiedere un riesame dello statuto per presunti vizi di legittimità o di merito, consente altresì alle università di non tenere conto di tali rilievi. Più nel dettaglio, la procedura di cui alla legge n. 168/1989 prevede che gli statuti e i regolamenti di ateneo siano deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore. Il ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore per i soli vizi di legittimità in sede di giurisdizione amministrativa. Se non si raggiunge la maggioranza qualificata, le norme contestate non

<sup>1</sup> Sul tema generale dei cambiamenti in atto F. Capriglione (a cura di), *Luci e ombre della riforma universitaria. Governance, meritocrazie e baronie*, Cacucci, Bari, 2011, A. Arcari, G. Grasso, *Ripensare l'università. Un contributo interdisciplinare sulla legge n. 240 del 2010*, Giuffrè, Milano, 2011, V. Zeno Zencovich, *Ci vuole poco per fare una università migliore. Guardando oltre la "riforma Gelmini"*, Il Sirente, L'Aquila, 2011. Altre riflessioni sulle riforme del sistema universitario in M. Cammelli e F. Merloni (a cura di), *Università e sistema della ricerca: proposte per cambiare*, Il Mulino, Bologna, 2006, G. Azzariti, A. Burgio, A. Lucarelli, A. Mastropaolo, *Manifesto per l'Università pubblica*, Derive Approdi, Pavona (Roma, 2008), G. Capano, G. Tognon (a cura di), *La crisi del potere accademico in Italia. Proposte per il governo delle università*, Bologna, Il Mulino, 2008, N. Picardi, R. Martino (a cura di), *Modelli di università e progetti di riforma*, Cacucci, Bari, 2008, A. Graziosi, *L'università per tutti. Riforme e crisi del sistema universitario italiano*, Bologna, Il Mulino, 2010.

<sup>2</sup> G. Paruto, *Gli statuti dell'autonomia universitaria*, Cacucci, Bari, 2011.

possono essere emanate. Gli statuti delle università sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Per quanto riguarda l'organizzazione e gli organi di governo dell'ateneo, l'art. 2 comma 1 della legge n. 240/2010 impone alle università di prevedere necessariamente sei organi:

1. il rettore;
2. il senato accademico;
3. il consiglio di amministrazione;
4. il collegio dei revisori dei conti;
5. il nucleo di valutazione;
6. il direttore generale.

Per ciascuno di essi, l'articolo in esame detta specifiche disposizioni.

In particolare il rettore potrà essere eletto – ma la definizione dell'elettorato attivo è demandata ai singoli statuti universitari – tra i professori ordinari per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile. Il rettore, cui spetta la rappresentanza legale dell'università, avrà funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; sarà responsabile del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; avrà potere di proposta del documento di programmazione triennale di ateneo, del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; avrà potere di iniziativa dei procedimenti disciplinari e, residualmente, sarà titolare di ogni altra funzione che lo statuto non attribuirà espressamente ad altri organi. La riforma conferisce indubbiamente al rettore una maggiore autorevolezza e capacità operativa rispetto al passato, nonché una maggiore possibilità di esercitare il controllo sul senato accademico – che egli può presiedere – e sul consiglio di amministrazione, sulla cui composizione egli può avere un'influenza decisiva. E' quindi verosimile attendersi la concentrazione nelle mani del vertice dell'ateneo di un rilevante potere di incidenza sulle scelte amministrative, di indirizzo didattico e scientifico e di controllo.

Il senato accademico sarà composto da un numero massimo di trentacinque membri, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti, che verranno eletti – senza alcuna indicazione circa la titolarità del diritto elettorale, demandata piuttosto ai singoli statuti – con mandato quadriennale rinnovabile una sola volta; la legge prescrive che il senato sia composto per almeno due terzi da docenti di ruolo rispecchianti le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo, con la precisazione che almeno un terzo di essi siano direttori di dipartimento. Il senato sarà competente a formulare proposte e pareri – definiti espressamente "obbligatori" – in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture. Il senato avrà altresì potere di approvare il regolamento di ateneo, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nonché il codice etico della comunità universitaria che ogni ateneo dovrà adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge 240. Come si vede, il senato appare declassato ad organo prevalentemente di carattere consultivo. Persino la facoltà di decidere circa l'attivazione o la soppressione di corsi e sedi viene attribuita al consiglio di amministrazione: una scelta che può apparire inopportuna, considerando che tali decisioni andrebbero assunte non solo in conformità a valutazioni amministrativo-contabili, ma anche e soprattutto didattico-scientifiche.

Il consiglio di amministrazione avrà al massimo undici membri fra cui il rettore – che ne è membro di diritto – e una rappresentanza elettiva degli studenti. Ogni statuto potrà prevedere autonomamente le modalità di designazione degli altri membri, purché si tratti di persone con una comprovata esperienza in campo gestionale ovvero una esperienza professionale di alto livello. Il mandato dei consiglieri avrà durata quadriennale (biennale nel caso dei rappresentanti degli studenti) e sarà rinnovabile una sola volta. Almeno tre consiglieri (due, nel caso in cui il consiglio sia composto da meno di undici membri), senza contare i rappresentanti degli studenti, non dovranno appartenere ai ruoli dell'ateneo. Per la prima volta, dunque, la legge consente a soggetti esterni all'università – il cui numero massimo resta indefinito – di contribuire, nell'ambito del consiglio di amministrazione, all'assunzione delle decisioni più importanti per la vita degli atenei: definizione dell'indirizzo strategico, approvazione della programmazione finanziaria e del personale,

vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività, attivazione o soppressione di corsi e sedi previo parere favorevole del senato accademico, adozione del regolamento di amministrazione e contabilità, approvazione (su proposta del rettore e previo parere del senato accademico) del bilancio previsionale annuale e triennale, del conto consuntivo e del documento di programmazione triennale, conferimento dell'incarico al direttore generale, adozione di provvedimenti disciplinari rivolti a professori e ricercatori, approvazione delle proposte di chiamata da parte dei dipartimenti. Il consiglio di amministrazione, dunque, non sarà più solo un organo di natura tecnico-finanziaria, ma poteri decisivi per quanto attiene al reclutamento, l'attivazione e la soppressione dei corsi e delle sedi. L'inclusione al suo interno di un numero variabile di soggetti estranei ai ruoli dell'ateneo potrebbe rivelarsi vantaggiosa dal punto di vista dell'apertura delle università al mondo produttivo, ma reca con sé il rischio di un assoggettamento delle università ad influenze esterne anche di natura politica e clientelare.

Le competenze del consiglio di amministrazione appaiono ben più rilevanti di quelle del senato accademico. Non a caso, la legge 240 sostituisce la precedente figura di direttore amministrativo con quella di direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, che dovrà essere in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in campo dirigenziale. Al direttore generale – il cui incarico sarà regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, ma rinnovabile ad libitum – sarà attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché – ove compatibili – tutti quei i compiti che la legge n. 165 del 2001, art. 16, attribuisce ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

Circa il collegio dei revisori dei conti, la nuova legge detta solo qualche indicazione relativamente alla sua composizione: un presidente scelto fra i magistrati amministrativi e contabili e fra gli avvocati di stato, due membri effettivi e due supplenti di nomina ministeriale, nomina dei membri con decreto rettorale, mandato quadriennale rinnovabile una sola volta, iscrizione di almeno due componenti al registro dei revisori contabili.

Infine, il nucleo di valutazione, composto da membri per la maggior parte (ma non integralmente) esterni all'ateneo, avrà il compito di valutare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, al fine di promuovere nelle università il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, con la precisazione che ciò avverrà "in piena autonomia e con modalità organizzative proprie".

Relativamente, invece, all'articolazione interna delle università (art. 2, comma 2), la legge impone – sotto l'impropria epigrafe di "semplificazione dell'articolazione interna" – una riorganizzazione dei dipartimenti, in modo che di ciascuno di essi faccia parte un numero di docenti e ricercatori non inferiore a trentacinque (quaranta negli atenei di maggiori dimensioni) afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei. Verranno attribuite ai dipartimenti non solo le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività di ricerca, ma anche quelle concernenti le attività di didattica – precedentemente spettanti alle facoltà – nonché le attività rivolte all'esterno. I dipartimenti potranno raggrupparsi in base a criteri di affinità disciplinare, prevedendo l'istituzione di apposite strutture di raccordo comunque denominate, in numero non superiore a dodici per ciascun ateneo, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione di servizi comuni, nonché di gestione delle funzioni assistenziali (qui il riferimento, sebbene non del tutto comprensibile, è gli insegnamenti di materie cliniche, i cui docenti svolgono, parallelamente alle attività didattiche e di ricerca, quelle assistenziali). Tali strutture di raccordo fra dipartimenti affini dovrebbero corrispondere alle "vecchie" facoltà, che non sono più menzionate dalla legge 240. Per esse la legge prescrive la previsione di un organo deliberante composto dai direttori dei dipartimenti, da una rappresentanza elettiva di studenti e da altri docenti in misura non superiore al dieci per cento dei consigli dei dipartimenti, scelti con modalità individuate singolarmente da ogni statuto. Come si vede, tale organo deliberante avrebbe una composizione assai più ristretta degli attuali consigli di facoltà e sembrerebbe escludere del tutto la partecipazione dei ricercatori.

Le università di minori dimensioni – quelle cioè con un organico di professori e ricercatori inferiore a cinquecento unità – potranno avere un'articolazione interna semplificata, affidando ad un unico organo le funzioni attribuite distintamente ai dipartimenti e alle strutture di raccordo. Il compito di monitorare l'offerta formativa e la qualità della didattica e dei servizi agli studenti sarà affidato ad una commissione paritetica

studenti-docenti. Sarà garantita una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi accademici e verranno previste misure a tutela di tale rappresentanza.

Il quadro organizzativo delineato dalla legge 240 all'art. 2, fin qui esaminato, potrà essere derogato, sulla base di accordi di programma stipulati con il ministero dell'università e della ricerca, dalle università particolarmente meritevoli, quelle cioè che abbiano conseguito la stabilità e la sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca. Esse dunque, sulla base di criteri definiti dal ministero, potranno sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, anche in relazione agli organi di governo e all'organizzazione della didattica (art. 1, comma 2).

## **2. I lavori in corso**

Secondo la legge 240 (art. 2, commi 5 e 6), l'organo competente a predisporre le modifiche statutarie è una commissione di quindici membri presieduta dal rettore e composta da due rappresentanti degli studenti, sei membri designati dal senato accademico fra persone esterne ad esso, sei dal consiglio di amministrazione fra persone esterne ad esso; lo statuto modificato sarà adottato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. I membri della commissione, ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, non possono essere membri del senato accademico. Data la delicatezza dei compiti della commissione statuto – fra cui, in particolare, quello di proporre meccanismi convincenti, in base a competenza e rappresentatività, per la scelta dei consiglieri di amministrazione, considerando che il consiglio di amministrazione è l'organo di vertice cui spettano le decisioni più importanti – era auspicabile che i suoi membri fossero individuati con procedure che coinvolgessero pienamente l'intera comunità accademica, in modo che la commissione fosse investita della massima autorità e legittimazione.

In effetti, la legge non esclude che la designazione dei membri della commissione da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione sia preceduta da una procedura di selezione di tipo elettivo – ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, che ne sono membri di diritto – ma la prassi ha registrato il ricorso alle elezioni nei soli atenei di Trieste, di Bari e di Palermo: a Trieste, dove l'elettorato sia attivo che passivo spettava sia al corpo docente che al personale tecnico amministrativo, la data delle votazioni è stata il 16 febbraio 2011; a Palermo la commissione statuto è stata eletta l'8 febbraio 2011, ma il diritto di elettorato attivo e passivo è stato attribuito ai soli professori e ricercatori e non anche al personale tecnico-amministrativo; a Bari le elezioni si sono svolte separatamente per professori e ricercatori appartenenti alle diverse aree disciplinari e per il personale tecnico-amministrativo nella prima decade di marzo 2011. Nell'università Mediterranea di Reggio Calabria, il senato accademico e il consiglio di amministrazione hanno designato i rispettivi membri sulla base di indicazioni provenienti dalle diverse facoltà, ad eccezione di due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, che sono stati eletti direttamente dagli appartenenti alla categoria il 3 marzo 2011.

In tutti gli altri atenei i membri della commissione sono stati designati dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico sulla base delle candidature presentate dagli stessi interessati, dalle singole facoltà o aree disciplinari e in qualche caso (es. a Torino) in parte anche dal rettore. Il ruolo del rettore nella presentazione di candidature e scelta finale dei membri della commissione, in assenza di specifiche prescrizioni normative, è stato in vari casi assai incisivo. A l'Aquila e a Catania, ad esempio, è stato il rettore a proporre al consiglio di amministrazione e al senato accademico i nominativi da designare quali membri della commissione statuto. Tendenzialmente le varie commissioni statuto sono state formate in modo da tenere conto anche della rappresentanza di genere e di quella delle varie facoltà o aree disciplinari, anche se la legge 240 nulla prescrive in tal senso. Né legge prevede espressamente che i membri delle commissioni statuto debbano rappresentare equamente le diverse componenti universitarie (professori di prima e seconda fascia, ricercatori, personale tecnico-amministrativo), sebbene la tendenza sia quella di prevedere rappresentanti di tutte le categorie, anche se in proporzione non sempre equilibrata. A tale proposito, va segnalato che nella commissione statuto dell'università di Pisa – caso unico in Italia – è presente anche un rappresentante dei ricercatori "precari", senza diritto di voto, ma con diritto di parola e di proposta su tutte le questioni affrontate. Alla regola della rappresentatività fa eccezione l'università di

Bologna, la cui commissione statuto è composta da soli professori ordinari, oltre a due studenti, due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, il rettore e un membro esterno: nessuna rappresentanza è stata quindi conferita ai professori associati e ai ricercatori. Qualche ateneo ha scelto, infine, di includere nella composizione della commissione statuto un membro esterno in rappresentanza delle istituzioni locali: ciò è avvenuto nell'ateneo di Udine, in quello di Modena e Reggio Emilia, in quello di Bologna, nelle università per stranieri di Perugia e di Siena.

Per quanto riguarda i due rappresentanti degli studenti, soltanto negli atenei di Trieste e di Palermo essi sono stati eletti direttamente dal corpo studentesco tra i rappresentanti degli studenti in carica negli organi di governo dell'università. A Bari, i due rappresentanti degli studenti sono stati eletti dai rappresentanti degli studenti nei consigli di facoltà fra i rappresentanti degli studenti in senato accademico e in consiglio di amministrazione. In tutte le altre università italiane, essi sono stati designati o dal consiglio degli studenti oppure dai rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di amministrazione e al senato accademico, sempre fra i rappresentanti degli studenti già presenti nei due organi.

La scadenza del termine indicato dalla legge 240 per l'approvazione dei nuovi statuti (29 luglio) è ormai prossima. Le commissioni incaricate delle revisioni statutarie sono al lavoro in tutti gli atenei. In qualche caso (es. Piemonte orientale, Trieste, Verona, Pisa, Urbino, Macerata, Salerno, Basilicata, Reggio Calabria, Messina) ai lavori della commissione è data ampia pubblicità tramite internet, ma generalmente i documenti di lavoro delle commissioni non sono pubblici oppure – come ad esempio ad Udine, a Roma Tor Vergata o a Bologna – sono disponibili in un'area riservata del sito internet cui l'accesso è consentito ai soli membri della comunità accademica.

Il primo degli atenei italiani ad approvare il nuovo statuto è stata l'università di Venezia Ca' Foscari (25 marzo 2011). A Verona, e a Foggia le commissioni sono pervenute alla presentazione di una bozza di statuto, che dovrà essere sottoposto all'approvazione del senato accademico. Negli altri atenei, invece, le commissioni hanno approvato solo alcune modifiche parziali. Un caso particolare è costituito dalla Sapienza di Roma, il cui nuovo statuto è stato emanato già nell'agosto 2010, quindi ben prima dell'entrata in vigore della legge 240, ma in modo sostanzialmente il linea con quanto da essa previsto, sia pure con alcune rilevanti difformità.

Qualora il termine del 29 luglio trascorra senza che gli statuti siano stati adeguati alle nuove prescrizioni normative, la legge attribuisce al ministro una sorta di potere sostitutivo (art. 2, comma 6): il ministero assegnerà all'università inadempiente un ulteriore termine di tre mesi (29 ottobre 2011) per approvare le modifiche allo statuto, alla scadenza del quale il ministro designerà una commissione composta da tre membri, incaricata di provvedere in luogo dei competenti organi universitari.

Il 4 maggio 2011 il ministro Gelmini ha inviato ai rettori di tutte le università una nota con la quale ha precisato che, nel processo di revisione degli statuti, *“Il Ministero intende esercitare la propria inderogabile potestà in sede di controllo di legittimità per garantire che siano rigorosamente tutelati i principi fondamentali della riforma, restando aperto a recepire soluzioni innovative che si collochino nel solco della riforma e ne interpretino autenticamente l'impostazione di fondo ...”*. Pertanto, prosegue la nota, *“è auspicabile che gli atenei facciano pieno uso degli ampi margini di flessibilità che la legge riserva ad essi, soprattutto a quelli di dimensioni medio-piccole, per semplificare e snellire le strutture organizzative. La definizione di eventuali criteri in deroga alle norme sulla governance sarà invece riservata ad una seconda fase, anche per evitare ora un'applicazione asimmetrica della riforma”*.

La nota del ministro menziona vari aspetti cruciali della transizione, fra cui il passaggio alla nuova contabilità economico-patrimoniale, il reclutamento del personale accademico, la definizione della programmazione triennale del personale accademico, i criteri di qualificazione didattica e scientifica per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale. Fra questi, rileva in questa sede particolarmente il punto dedicato alla procedura di selezione dei consiglieri di amministrazione esterni all'ateneo. Ad essi, secondo la nota ministeriale, è affidato il compito di rappresentare in consiglio un punto di vista tecnicamente informato e nello stesso tempo indipendente. Per questo, l'auspicio del ministro è che *“proprio alla luce del ruolo di garanzia e di terzietà che questi consiglieri saranno chiamati a svolgere, la loro selezione avvenga con*

*procedure trasparenti, che vedano coinvolta in vario modo, per esempio attraverso comitati di selezione o voti di gradimento, una pluralità di soggetti*". Questa previsione, in realtà, non pare rispettata nei consigli di amministrazione dei soli due atenei – la Sapienza e Ca' Foscari – che finora hanno dato attuazione alla riforma attraverso l'emanazione di un nuovo statuto.

### 3. I nuovi statuti

*Sapienza Università di Roma* (<http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/normativa-e-documenti/statuto>)

L'esperienza dell'ateneo romano si caratterizza per il fatto che la revisione dello statuto è stata completata ben prima dell'approvazione e dell'entrata in vigore della legge n. 240, in dichiaratamente conforme ai suoi contenuti. Il senato accademico, infatti, ha deliberato già nella seduta del 17 novembre 2009 di provvedere alla revisione statutaria secondo linee-guida che ricalcavano gli elementi caratterizzanti della riforma legislativa in atto. E' stato inoltre deliberata nella medesima seduta l'istituzione di un comitato tecnico incaricato della raccolta e sistematizzazione delle variazioni statutarie. Successivamente, per le modifiche concernenti il delicato aspetto dei rapporti fra dipartimenti e facoltà, il senato accademico ha nominato una commissione ad hoc composta dal rettore, dal prorettore vicario, da due presidi di facoltà, da due rappresentanti dei dipartimenti e dal presidente del collegio dei direttori di dipartimento. Le modalità di redazione del progetto di statuto revisionato, quindi, a differenza delle altre università italiane, non sono state corrispondenti a quanto prescritto dalla legge 240.

Il nuovo statuto è stato approvato dal senato accademico il 4 maggio 2010, emanato con decreto rettorale n. 545 del 4 agosto 2010 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 188 del 13 agosto 2010, serie generale. E' in vigore dal 12 settembre 2010. Il 21 settembre 2010 il senato accademico ha deliberato l'aggregazione delle ventitre facoltà esistenti, dando luogo a sole undici facoltà.

Lo statuto della Sapienza prevede una articolazione interna in un massimo di dodici facoltà, a ciascuna delle quali afferiscono da tre a dodici dipartimenti, salvo deroghe deliberate dal senato accademico. I dipartimenti, che lo statuto definisce "strutture primarie e fondamentali per la ricerca e per le attività formative", devono essere formati di regola da un minimo di cinquanta docenti, anche se in casi particolari, su deliberazione del senato accademico, potranno essere costituiti dipartimenti anche di sole quaranta unità. I dipartimenti della Sapienza devono afferire, secondo quanto prescrive lo statuto all'art. 7, comma 5, "ad una specifica facoltà"; lo statuto, quindi, non contempla espressamente il caso di dipartimenti interfacoltà. Inoltre lo statuto non recepisce la disposizione della legge 240, secondo la quale i docenti afferenti ad un medesimo dipartimento devono appartenere a settori scientifico-disciplinari omogenei. Il riferimento all'omogeneità è contenuto solo nel primo comma dell'art. 8 dello statuto, secondo cui la ricerca e le attività formative di ogni dipartimento devono essere "omogenee per fini e/o per metodi". Un'altra caratteristica peculiare dei dipartimenti della Sapienza è che essi possono essere "articolati in sezioni dotate di autonomia scientifica nell'ambito della programmazione generale dell'attività dipartimentale" (art. 8, comma 4, punto b). I dipartimenti hanno autonomia organizzativa e amministrativa relativamente a tutti i provvedimenti di spesa che li riguardano direttamente. Ad essi spetta ogni attribuzione che lo statuto non riferisca espressamente agli organi centrali dell'ateneo in materia di organizzazione e gestione della ricerca e della didattica, mentre alle facoltà spettano solo funzioni di valutazione dei dipartimenti ad esse afferenti e di coordinamento delle attività didattiche (art. 7, comma 3).

Alle numerose e relevantissime competenze dei dipartimenti, che lo statuto elenca all'art. 8, corrispondono le ben più scarse attribuzioni delle facoltà (art. 9), che sono qualificate come "strutture di coordinamento, razionalizzazione e valutazione delle attività didattiche e di valutazione delle attività di ricerca", con il compito di "favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e l'organizzazione della didattica". A ben guardare, l'attività di valutazione della ricerca e della didattica non è menzionata dalla legge 240 fra i compiti delle cosiddette "strutture di raccordo comunque denominate" di cui all'art. 2, comma 2, punto c; si tratta quindi di una peculiare caratteristica dello statuto della Sapienza. Sempre in riferimento alle facoltà, mentre la legge 240 indica, come organo deliberante delle strutture di raccordo, un collegio composto solo dai direttori dei

dipartimenti, da una rappresentanza studentesca e da una percentuale ridotta di docenti (art. 2, comma 2, punto d), lo statuto della Sapienza stabilisce che del consiglio di facoltà facciano parte, con diritto di voto, tutti i docenti e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo ed una degli studenti (art. 9, comma 3, punto a). La medesima composizione è prescritta per il consiglio di dipartimento, con l'aggiunta di tre rappresentanti dei titolari di borse di studio, assegni di ricerca o contratti di ricerca (art. 8, comma 3, punto a). La Sapienza, quindi, ha ritenuto di voler riconoscere nei suoi organi di governo un'adeguata rappresentanza dell'intera comunità accademica.

Anche per quanto riguarda l'elezione del rettore, lo statuto garantisce l'ampiezza e la rappresentatività della base elettorale. Infatti, il diritto di elettorato attivo è attribuito a tutti i docenti e ricercatori, agli studenti che fanno parte dei consigli di facoltà, del senato accademico e del consiglio di amministrazione e al personale tecnico-amministrativo, sebbene il peso elettorale di queste ultime due categorie sia ponderato (art. 12, commi 3, 4 e 5). La legge 240 (art. 2, comma 1, punto d) stabilisce che il rettore debba avere mandato di sei anni non rinnovabile; lo statuto della Sapienza, invece, si esprime *contra legem* poiché prevede per il rettore un mandato quadriennale e non accenna ad alcun divieto di rieleggibilità. Tuttavia, l'art. 26, comma 1 dello statuto precisa che i mandati di tutte le cariche elettive – e quindi può includersi fra queste anche quella di rettore – siano limitati a due consecutivi e che l'ineleggibilità si protrae per la durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico, aumentata di un anno. Inoltre, lo statuto non prevede espressamente la possibilità, contemplata invece dalla legge 240, che il rettore sia un professore ordinario appartenente ad un altro ateneo. Esso prevede però che chi abbia ricoperto la carica di rettore non sia eleggibile alla carica di preside di facoltà o di direttore di dipartimento per un periodo pari alla durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico, aumentata di un anno (art. 26, comma 3). Fra le competenze del rettore, che lo statuto della Sapienza elenca al comma 2 dell'art. 12, figura anche quella di poter rinviare agli organi collegiali, al fine di richiederne un riesame, una delibera da essi assunta; ciò può avvenire una sola volta e con parere motivato (punto e): si tratta di un'attribuzione molto delicata, di evidente valenza politica. Inoltre, al rettore della Sapienza spetta il compito di garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti (punto d) sebbene tale attribuzione, in assenza di alcuna specificazione circa gli istituti e le procedure attraverso cui tale garanzia dovrebbe estrinsecarsi, appaia priva di reale significato.

Per quanto riguarda il senato accademico, quello della Sapienza appare dotato di attribuzioni più rilevanti di quelle che la legge 240 attribuisce a tale organo. La legge (art. 2, comma 1, punto e), infatti, conferisce al senato accademico essenzialmente un potere consultivo, quello cioè di avanzare proposte o di formulare pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, nonché di attivazione e soppressione di corsi, sedi, dipartimenti e strutture. Il senato della Sapienza, invece, si configura come organo deliberativo su una pluralità di materie (art. 14, comma 2), fra cui il piano pluriennale di sviluppo della Sapienza, gli obiettivi da assegnare ai dipartimenti e alle facoltà, tutti i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, le proposte di costituzione, scioglimento e modifica dei dipartimenti, l'attivazione e la soppressione delle strutture didattiche e di ricerca, ed altre rilevanti questioni. In particolare, va segnalato che, secondo la legge 240, il potere di deliberare sull'attivazione di corsi e sedi spetterebbe al consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico. Inoltre, lo statuto della Sapienza non riproduce affatto la disposizione contenuta invece nella legge 240, secondo cui il senato accademico, a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale una mozione di fiducia nei confronti del rettore, dopo che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio del suo mandato.

La composizione del consiglio di amministrazione della Sapienza non è del tutto conforme a quanto prescritto dalla legge 240. La legge infatti fissa ad undici il numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione (art. 2, comma 1, punto i). Lo statuto della Sapienza, invece, stabilisce che i rappresentanti degli studenti e un massimo di tre membri esterni ai ruoli dell'ateneo siano computati in aggiunta agli undici componenti (art. 15, comma 4). Per quanto riguarda specificamente i membri – da uno a tre – esterni ai ruoli dell'università, lo statuto della Sapienza prescrive che essi siano individuati tra qualificati esponenti di fondazioni, di onlus, di istituzioni di finanziamento della ricerca, anche private purché *no profit*, o tra eminenti personalità della ricerca scientifica. Tali componenti, che contano ai fini della determinazione del numero legale solo se intervengono nella seduta, sono nominati dal rettore sulla base di un parere preventivo favorevole del senato accademico. In linea con le disposizioni statutarie, già nel novembre 2010 il consiglio di amministrazione della Sapienza è stato integrato con il primo dei tre consiglieri esterni all'università. Il

nominativo è stato indicato dal rettore con parere favorevole del senato accademico: si tratta del direttore generale Telethon, dott.ssa Francesca Pasinelli. Anche per quanto riguarda le competenze del consiglio di amministrazione (art. 15, comma 2), lo statuto della Sapienza non è pienamente in linea con il dettato normativo. Infatti, a differenza di quanto indicato dalla legge, al consiglio di amministrazione non è attribuito espressamente il compito di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività, né quello di deliberare l'attivazione o soppressione di corsi e sedi, né quello di conferire l'incarico di direttore generale né la competenza disciplinare relativamente a professori e ricercatori né quella di approvare la proposta di chiamata di docenti da parte del dipartimento. Nemmeno è attribuito al consiglio di amministrazione il dovere di trasmettere al ministero competente il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo.

Lo statuto della Sapienza (art. 20, comma 5), contrariamente a quanto prescrive la legge 240, prevede che il direttore generale sia nominato dal rettore su delibera conforme del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Nello specifico, il direttore amministrativo già in carica ha ottenuto l'incarico di direttore generale fino alla scadenza del mandato, nel 2013.

In conclusione, va segnalato che lo statuto della Sapienza omette del tutto di recepire la disposizione di cui all'art. 3 della legge 240, che consente la federazione o la fusione di due o più università al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse.

Lo statuto attualmente vigente nella Sapienza università di Roma, a dispetto dei dichiarati intenti con i quali è stato predisposto, non appare pienamente conforme a quanto disposto dalla legge 240. Per questo motivo, in seguito all'entrata in vigore della legge 240, in base a quanto da essa prescritto, è stata nominata con decreto rettorale il 3 marzo 2011, sulla base delle designazioni effettuate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, una commissione incaricata di modificare il nuovo statuto per quegli aspetti non pienamente conformi alla legge 240. La commissione, la cui composizione tiene conto della rappresentanza paritaria delle varie categorie, si è riunita per la prima volta il 5 aprile 2011. Le modifiche, che il senato accademico ha approvato con delibera del 3 maggio 2011, però, hanno riguardato però solo aspetti non inerenti ai profili considerati dall'art. 2 della legge 240 (forma di governo e articolazione interna dell'università): istituzione del collegio di disciplina e del comitato unico di garanzia, riconfigurazione del centro di spesa Infosapienza, affidamento dei patrocini legali dell'università.

*Università di Venezia Ca' Foscari* ([http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a\\_id=76](http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=76))

L'ateneo veneziano è stato il primo a portare a termine la procedura di revisione statutaria in seguito all'entrata in vigore della legge 240. Il nuovo statuto, infatti, è stato approvato dal senato accademico il 25 marzo 2011. L'iter di approvazione è stato piuttosto celere, considerando che la commissione statuto si è riunita solo quattro volte (il 10 febbraio, il 24 febbraio, il 9 marzo, il 22 marzo). Il rettore, con un messaggio inviato a tutto il personale il 14 febbraio 2011, ha giustificato tale rapidità considerandola logica conseguenza del fatto che a Ca' Foscari il dibattito sulla revisione dello statuto per adeguarsi ai criteri della riforma universitaria è in effetti iniziato già alla fine del 2009.

In relazione alla forma di governo, le competenze del rettore (art. 10 dello statuto) appaiono in linea con il dettato normativo. Alle attribuzioni previste dalla legge 240, si aggiungono tuttavia due importanti poteri: quello di annullamento per ragioni di legittimità su tutti gli atti degli organi e delle strutture dell'università e quello di adottare, in casi di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva. Le modalità di elezione del rettore riproducono precisamente quanto stabilito dalla legge: mandato di sei anni non rinnovabile, elettorato passivo spettante a tutti i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane, elettorato attivo spettante a tutte le categorie della comunità accademica.

Anche la composizione del senato accademico rispecchia le disposizioni legislative, in aggiunta alle quali lo statuto (art. 14) precisa che ne debbano far parte almeno quattro direttori di dipartimento. Il senato accademico è definito (art. 13) "organo di governo dell'ateneo". Nonostante ciò, le sue attribuzioni consistono essenzialmente nell'esprimere pareri obbligatori su una varietà di questioni, sostanzialmente in



linea con quanto la legge 240 dispone all'art. 2, comma 1, punto e. Ad esse si aggiunge, come previsto dalla legge, la possibilità di proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Fra le competenze del senato accademico cafoscarino va segnalata quella di designare, su proposta del Rettore, gli esperti esterni chiamati a fare parte del consiglio di amministrazione.

Le attribuzioni che lo statuto riserva al consiglio di amministrazione (art. 15) riproducono fedelmente le disposizioni della legge 240 (art. 2, comma 1, punto h). Lo stesso dicasi per la sua composizione (art. 16), considerando che essa rispetta il limite massimo di undici membri, comprendendo in esso anche gli esperti esterni. Questi ultimi sono designati dal senato accademico su proposta del rettore e sono scelti fra personalità di alto e riconosciuto livello scientifico sul piano internazionale oppure fra persone che abbiano maturato la loro esperienza professionale attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore pubblico o privato, ovvero che abbiano svolto funzioni dirigenziali in amministrazioni pubbliche o private, e che siano inoltre rappresentative di realtà economiche, istituzionali, culturali e produttive del territorio. Nella fattispecie, il consiglio di amministrazione cafoscarino comprende anche, come membri esterni, il rettore dell'università di Padova e quello dell'università veneziana IUAV. Questa presenza esterna nel consiglio di amministrazione, forse, potrebbe preludere all'attuazione di quanto lo statuto dispone all'art. 6, conformemente all'art. 3 della legge 240: l'università Ca' Foscari, anche limitatamente ad alcuni settori o strutture, può federarsi ovvero fondersi con altri atenei ovvero con enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori. Nulla tuttavia è precisato circa la procedura da adottare per realizzare la fusione o la federazione.

Per quanto riguarda l'articolazione interna dell'università, i dipartimenti costituiscono la struttura fondamentale in cui si articola l'ateneo per svolgere i suoi compiti nell'ambito della ricerca e della didattica (art. 28, comma 1, dello statuto). Infatti, la peculiarità del nuovo statuto della Ca' Foscari è quella di avere eliminato integralmente la tradizionale articolazione dell'ateneo in facoltà. La possibilità – offerta dalla legge 240 (art. 2, comma 2, punto c) – che i dipartimenti istituiscano fra loro strutture di raccordo comunque denominate è interpretata dallo statuto cafoscarino all'art. 37, che contempla la possibilità di istituire scuole interdipartimentali costituite da almeno due dipartimenti, finalizzate al coordinamento delle attività didattiche di uno o più corsi di studio interdipartimentali di rilievo strategico per l'ateneo. Ciascun dipartimento deve essere composto da almeno quarantacinque membri fra professori e ricercatori. Nulla dice lo statuto circa la necessità di rispettare un criterio di omogeneità e/o affinità dei settori scientifico-disciplinari.

In conclusione, si sottolinea come lo statuto della Ca' Foscari non solo è pienamente aderente alle disposizioni della legge, ma anche interpreta in modo radicale il richiamo alla semplificazione dell'articolazione interna delle università in essa contenuto.